



# CITTA' DI VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE "CIVITAS" S.R.L. A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE (ART. 113, D.LGS. 267/2000). SCHEMI TECNICI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAOTTO addi DIECI del mese di APRILE alle ore 20:00 nella sala Consiliare di Piazza della Libertà n. 2, è convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma II, del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Presente	Assente
1. Gaetano Antonio Scullino	X	
2. Ascheri Giovanni	X	
3. Ballestra Giovanni		X
4. Isnardi Bartolomeo	X	
5. Fucile Mario		X
6. Giugiaro Paolo	X	
7. Bistolfi Filippo Maria	X	
8. D'Andrea Roberto	X	
9. Folli Alberto	X	
10. Scriva Matteo	X	
11. Rea Maurizio	X	
12. Ventrella Franco	X	
13. Galardini Emilio	X	
14. Paroletti Manuel	X	
15. Campagna Giuseppe	X	
16. Raschiotti Pietro	X	
17. Merlenghi Mauro	X	
18. Bottini Franco	X	
19. De Leo Domenico	X	
20. De Lucia Gianluca		X
21. Paganelli Franco	X	
	18	3

Dei consiglieri assenti giustificano:

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Sig. Salvatore Spinella, Dott. Guglielmo Guglielmi, Sig. Roberto Nazzari, Sig. Andrea Spinosi.

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il dr. Achille Maccapani – Segretario Generale.

È altresì presente il dr. Marco Prestileo – Direttore Generale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campagna Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Relazione sull'argomento l'Assessore Guglielmo GUGLIELMI.

“Buonasera a tutti. Andiamo ad approvare la costituzione di una società di capitali a partecipazione interamente pubblica nella forma della srl unipersonale.

Lo statuto comunale prevede la possibilità di costituire s.r.l. o s.p.a. e devono essere approvate dal consiglio comunale.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede la possibilità per i comuni di affidare la gestione dei tributi locali a società aventi capitale interamente pubblico.

La società si potrà occupare anche di servizi pubblici di rilevanza economica, e non, quali: parcheggi pubblici e box auto, impianti sportivi, edilizia residenziale, illuminazione pubblica, manutenzione patrimonio comunale, creazione e gestione farmacie comunali, accertamento e riscossione entrate comunali, nonché sanzioni amministrative avverso violazioni codice della strada.

Principali vantaggi sono da intendersi : maggiore incisività, flessibilità , rapidità operativa rispetto all'ente locale per i minori vincoli in materia di procedimenti amministrativi, con conseguenti risparmi di spesa; maggiori e migliore capacità di indebitamento rispetto all'ente locale, tramite es. L'auto finanziamento; vantaggio fiscale di recupero dell'iva a credito, in quanto l'ente locale è assimilato al consumatore finale l'iva è pertanto un costo.

Possibilità da parte del comune di erogare servizi pubblici o incrementare gli stessi pur nel rispetto del patto di stabilità.

A partire dal primo anno di vita la società potrà:

acquisire beni immobiliari dal comune da dismettere e diminuire o estinguere mutui o utilizzarli per garanzie per futuri investimenti.

Acquisire la gestione dei parcheggi dalla data di fine contratto ed iniziare opere nuove destinate a parcheggi direttamente o ricorrendo a strumenti quali il project financing.

Realizzare progettazioni e direzione lavori relativi ad opere pubbliche con un risparmio minimo del 20 per cento (IVA).

Trasferire personale comunale con la massima tutela degli stessi dal punto di vista retributivo e contributivo, così come prevede anche la finanziaria per il 2008.

Distaccare personale temporaneamente e o assumere ex novo nuovo personale.

Gestire la manutenzione del patrimonio comunale.

Recupero dei crediti del comune a seguito della violazione del codice della strada da parte di trasgressori italiani.

Gestione del servizio scuolabus.

Costruzione del palazzo dello sport a Roverino

Il fatto sottolineato da alcuni esponenti della minoranza che in passato vi fossero perplessità sull'utilizzo di strumenti simili, vedi AIGA, è dovuto al fatto che in allora vi erano normative diverse rispetto ad oggi circa il patto di stabilità così come inteso oggi; inoltre oggettivamente oggi andiamo ad approvare la costituzione di una sorta di costola del comune di cui lo stesso è, e sarà, proprietario al cento per cento e non in parte come accaduto per l'altra società poc'anzi citata”.

Entra, durante l'esposizione dell'Assessore Guglielmi, il consigliere BALLESTRA.

Indi, terminata la relazione, il Presidente apre il dibattito.

BOTTINI: “Chiedo alcuni chiarimenti tecnici. Anzitutto, le deleghe (art. 20): non capisco i riferimenti al codice civile. E l'art. 27: non mi quadra il riferimento”.

Entra DE LUCIA.

PRESTILEO: “E' cambiato il diritto societario, e dunque sono cambiate le disposizioni del codice civile. L'art. 2381 disciplina la possibilità del cda di delegare a componenti dello stesso alcuni o tutti i poteri del consiglio: per rendere meglio l'idea, è il caso della nomina dell'amministratore delegato. Se si intende delegare tutti o parte dei poteri a più persone, si crea il comitato esecutivo. L'a.d. deve relazionare almeno con cadenza semestrale al cda sulla gestione. Se nomino un a.d. per compravendere beni immobili, il consiglio potrebbe non essere informato su tali attività. In quel caso, si deve distinguere tra chi riceve la delega e deve relazionare. La disciplina è puntuale nei vari articoli. Quanto all'art. 2477, riguarda i requisiti per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, quali sono i requisiti da ottenere. Nello statuto, comunque, potremmo tradurre il principio in base al quale, se si dovrà nominare il collegio sindacale, per una srl, lo si farà quando il capitale sociale supererà le 120.000 euro. Poi ci vogliono i parametri dell'andamento dei ricavi, del patrimonio e numero dei dipendenti. Si potrebbe esercitare la possibilità di costituire il collegio sindacale”.

ASCHERI: “Pur condividendo questa iniziativa, chiedo alcuni chiarimenti. Mi riferisco all'art. 8, comma 2: che significato ha?”.

PRESTILEO: “L’art. 2497-bis del Codice civile fa parte della riforma del diritto societario, si impone una serie di obblighi nel caso in cui il socio eserciti sulla società un’attività di controllo o di direzione. Si tratta di controllo, in questo caso, e si applica il principio. Qualora il Comune agisse in violazione dei principi di corretta gestione societaria, solo in questo caso sarebbe responsabile nei confronti dei creditori sociali: questo perché siamo nel caso in cui il Comune che ad esempio, in caso di approvazione di bilancio con perdite riportanti un importo superiore ai limiti indicati dal codice civile, non intervenisse senza indugio a ricostituire il capitale e andasse in violazione di una norma di legge, o non trasformasse la società, e dunque violasse delle norme...”

Entra FUCILE.

PRESTILEO: “...la violazione delle norme, se lede il patrimonio, pone in essere le condizioni per un’azione lesiva, in questo caso il Comune dovrebbe sostituirsi alla copertura e subentrare nel rimborso al terzo creditore dei soldi che sono stati depauperati dal patrimonio”.

ASCHERI: “Chiedo un chiarimento anche sull’art. 8, comma 5: chi esercita la direzione e il coordinamento?”.

PRESTILEO: “Il socio Comune, rappresentato dal Sindaco in assemblea. Si riporta pedissequamente quanto indicato dal codice civile. Si deve sapere qual è il soggetto che sta dietro, e dunque nel bilancio si devono mettere tutti i dati che permettono di indicare la solidità del soggetto che sta dietro. E dunque i principali dati del bilancio comunale”.

ASCHERI: “Quando si parla di approvazione del bilancio, ci si riferisce a quello della società?”.

PRESTILEO: “Sì”.

ASCHERI: “Sull’art. 24, altro chiarimento”.

PRESTILEO: “Stiamo parlando di una società costituita da un unico socio, ai sensi degli artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 267/2000, e si deve occupare della gestione delle reti e servizi pubblici locali con o senza rilevanza economica. Per servizi con rilevanza economica, ci riferiamo a quelli usufruiti dall’utente finale, come i trasporti, l’acqua, tributi, trasporti, energia e gas. Per quelli a rilevanza non economica, ci riferiamo agli altri: manutenzione cittadina, gestione del patrimonio, e così via. Essendo questo l’oggetto sociale della società, la legge prevede che per determinati servizi sia obbligatorio il “controllo analogo” da parte del Comune, che sostanzialmente significa che deve essere garantita la possibilità di esercitare un controllo su questi servizi allo stesso modo che il Comune avrebbe esercitato in forma diretta”.

Entra MACCARIO.

PRESTILEO: “...il fatto che il servizio sia gestito dalla società non deve mortificare la possibilità di controllo del Comune. Ciò è previsto dall’art. 24 dello Statuto, che prevede un controllo più incisivo, e che consiste nel prevedere l’istituzione di una commissione di controllo: essa esercita il controllo verificando che l’organo amministrativo ponga in essere gli atti gestionali che nascono da una programmazione e da indirizzi che il Comune deve esprimere alla società per essere esercitati. Sicuramente sono espressi mediante approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, da parte del Consiglio Comunale, anche mediante l’approvazione del Bilancio preventivo e dunque degli indirizzi programmatici, attraverso l’approvazione del PEG da parte della Giunta, ed anche in altri modi, non formalmente previsti dalla normativa: ci possono essere degli atti di indirizzo. Qualora il Consiglio esprimesse un preciso indirizzo, con ordine del giorno, può dare l’indirizzo. Anche la Giunta può dare gli indirizzi. Il recepimento degli indirizzi viene attuato dalla società con la programmazione. E la commissione del controllo analogo esercita la sua funzione. Il fatto di voler dare degli indirizzi alla società dipende dagli organi preposti. I limiti dipenderanno dalle precisazioni indicate e dalle volontà enunciate, da quali fonti attingere. È un indirizzo abbastanza generico, da ciò può scaturire un indirizzo più specifico. Mi riferisco al parcheggio in piazza Libertà, ad esempio: il Consiglio potrebbe dire che la società sviluppi il progetto, ma con almeno x posti, x piani, e così via”.

ASCHERI: “Sui progetti, anche se sono fatti dalla società, li approva anche il Comune?”.

PRESTILEO: “Intanto distinguiamo la possibilità di dare alla società il solo incarico di progettazione. A questo punto esercita l’attività professionale. E si ha l’approvazione comunale. E poi se si prevede di fare progettazione e gestione, la società potrebbe approvare il progetto e avviare i lavori. Ma ci sarebbero le responsabilità alla stessa in capo, e comunque ci sarebbe il controllo della commissione consiliare. Ma se l’indirizzo fosse quello di sottoporre il progetto al vaglio del Comune, la società dovrebbe tornare in Comune per sottoporre il progetto ad approvazione. Più il mandato è vincolante, più è minore il vantaggio in termini di tempo. Ma si comprende come si voglia ottenere un controllo maggiore, specie sulle grandi opere”.

DE LEO: “Immagino che stasera sia la volontà del presidente dare la possibilità di sviluppare di un’ampia discussione. E lo ringrazio. Ho sentito le domande del consigliere Ascheri. È utile porsi il fatto che si compiano queste domande, e l’aspetto sui dubbi sul fatto che la maggioranza sia totalmente convinta sulla strada da intraprendere. Qualcosa cambia nella politica, nella nostra città. Questa amministrazione si sta trasformando. Non avrei mai immaginato che un’amministrazione di centrodestra sia impegnata in una

discussione tipica di un'altra sede consiliare: ma va bene, è un segno di cambiamento che accogliamo con piacere. Stiamo parlando di uno strumento che negli ultimi anni ha trovato molta applicazione in vari Comuni italiani. Tanti Comuni l'hanno già attuato da tantissimo tempo, da decenni. Non so se è un caso, ma in Emilia e in Toscana, dove ci sono amministrazioni locali riconosciute per efficienza, prese a modello in molte altre regioni e paesi, si è seguito questo percorso. Questo strumento importantissimo, nel nostro caso, darebbe come orientamento una situazione di bilancio assai difficile che, messa in parallelo al contesto difficile nazionale, da dove pervengono limiti alle amministrazioni locali, esse si dotano di questi strumenti che così possono aggirare il patto di stabilità, che impedirebbe ai comuni di dare risposta ai bisogni della collettività. Fossero poche le domande di servizi, da parte della collettività, questa esigenza si poteva rimandare. Ma visto che i servizi a Ventimiglia sono totalmente fermi, e c'è una richiesta fortissima per parlare di servizi, bisogna agire, nonostante la situazione economica che vede il Comune soccombere sotto una quota di pagamento di mutui, importante. Non possiamo accedere a dei mutui. Altrimenti saremmo in disaccordo con la verità. Questa società acquisirà anche i beni immobili del Comune di Ventimiglia. E poi tornerò. Ma alle domande di Ascheri ne aggiungo una: i beni immobili, il patrimonio, c'è qualcuno in questo Consiglio che mi sa dire quanti sono, dove sono, cosa valgono e dove sono utilizzati? Il quesito che ad ogni appuntamento di bilancio preventivo e consuntivo che i revisori fanno al Comune. Sicuramente a partire dalla prima amministrazione Valfré. Per far fronte alla strada intrapresa, dobbiamo sapere su che beni si punta. Il programma della società prevederebbe un aumento di capitale con acquisizione di beni immobili. Stasera mi auguro che qualcuno mi dica se avrò fatto una magra figura. Ma questa iniziativa non va condivisa solo dal Consiglio, e doveva essere già metabolizzata dalla collettività ventimigliese, attraverso un esempio, visto che questa Amministrazione vive da 10 mesi, come minimo doveva essere compresa nel programma elettorale. L'avessi trovata, questa formula, nel programma, ma non c'era. E non c'era nemmeno nel nostro programma! Quando nelle scorse settimane siamo stati convocati dal direttore generale, egli ci ha illustrato l'obiettivo della società. Questa società dovrebbe durare per 30 anni, e suppongo che andrà in questo senso. È uno strumento che, al di là della bontà, svuota, alleggerisce, esautora da ogni prerogativa il Consiglio Comunale. Ma lo voglio pensare in bene. Il sindaco, socio unico, disporrebbe di quello che sarebbe l'aspetto economico di investimenti, di servizi, per la totalità della gestione del Comune. Il palazzo comunale diventerebbe solo uno sportello, per chiedere documentazioni di ordinaria amministrazione. E anche nelle premesse leggo che l'ufficio tecnico, per l'operato alla collettività, passerebbe a questa società. A questo punto, il Consiglio Comunale verrebbe esautorato. In realtà la commissione di controllo analogo ha un potere, ma sempre ad essere realisti, dobbiamo dubitare e di pensare di interpretare i dubbi che la collettività potrebbe manifestare. Con una maggioranza di 15 a 5 credo che il Sindaco, per il suo mandato, non avrebbe nessuna difficoltà. Non auguro al Sindaco che si rompa la maggioranza. Ritengo che ci sia la garanzia per questa grande sfida. Molti Comuni si sono dotati di queste società, come Viareggio: ha trasformato la società delle acque S.p.A., e l'ha trasformata in una patrimoniale. Potevamo fare anche noi una cosa del genere. E ammetto che nella vita si cambia, e si intraprendono posizioni diverse. In passato, come risulta dai verbali, il Sindaco aveva espresso delle posizioni ben più pesanti".

SINDACO: "Mi ero espresso contro la scelta del socio privato con 40 milioni".

DE LEO: "Si potevano acquisire i mutui, mediante trasferimento. E attraverso gli introiti e recuperi si contribuiva a pagare i mutui, levando da quel carico il ruolo dei cittadini. Ma oggi i mutui del Comune, da tre anni, sono pagati pari pari. Girando il gettito dell'introito della quota parte del Comune, la società Colombo, 540mila euro, esse sono utilizzate per il pagamento dei mutui. Mi domando: come saranno pagati i mutui, quando il servizio passerà alla società patrimoniale? Si può pensare ad una moltiplicazione? Se sì, sarei preoccupato.

Sta crescendo qualcosa in questa Amministrazione, ma vogliamo prendere atto che la società patrimoniale nell'ambito dei dipendenti, sull'organizzazione del lavoro, ci sarà una rivoluzione? È stato annunciato con parole importanti che il personale sarà girato alla società. Non ci sarà un trasferimento in modo coatto. Ma una cosa del genere deve concordata col sindacato. L'articolo pubblicato sul Secolo XIX mi faceva pensare che i dipendenti del Comune fossero preoccupati: sarebbe stato opportuno ottenere il consenso, o comunque il dialogo, il coinvolgimento, la concertazione.

E vengo ad un altro aspetto: il ruolo del Consiglio Comunale. Sono cresciuto per anni in Consiglio, e immedesimavo in me un gioco delle parti, il riconoscere che questo Consiglio comunque decide. Mi sembra che esso sia esautorato, ma se ieri si individuava nella gestione dei servizi, come atto dovuto, l'indicazione in un assessore una colpa, un limite, ma posso pensare che qui non identificherò un assessore ai lavori pubblici o all'urbanistica. Nell'oggetto sociale figura anche la progettazione del Puc. Il Consiglio Comunale deve essere rappresentato da tutte le parti, minoranza compresa, che perderebbe il controllo della gestione dell'amministrazione pubblica. Non potrei più fare le interpellanze alla società. Mi passerebbe questo passatempo. Non avrei più questa gioia, se volete pensarlo. Ma è un mio mandato!

Altra cosa: c'è un po' di confusione sui parcheggi. Va male se penso che avevamo firmato il patto con le ferrovie per le aree dismesse. La garanzia che il presidente Burlando ha dato in lungo e in largo sul nostro territorio per la migliore utilizzazione delle aree dismesse. Le ferrovie vogliono realizzare un silos di parcheggi in centro. Sarebbe una manna che viene dal cielo. Un silos a 200 metri di distanza da quello che vuole fare la società. Non so se quella sarebbe un'idea vera delle ferrovie, oltre ai parcheggi a raso. Quindi l'altra domanda: visto che parliamo di recupero del mercato, possiamo domandarci se non sia il caso di costruire dei parcheggi non più nel centro, ma forse nella cinta più immediata al centro cittadino, potrebbe essere un'idea valida. Siamo rimasti attaccati con la colla all'idea di vent'anni fa. Siamo rimasti lì. Le città non costruiscono più i parcheggi in centro. Mi piaceva la citazione sul centro di Londra, detta da Raschiotti. Concludo: non esprimo la posizione, ma il rispetto per l'importanza di questo strumento è massimo, chiedo chiarimenti sullo strumento, e sui benefici che ne deriverebbero. L'amministrazione deve prendersi un impegno formale. Superata la quota sociale, ci si doti del collegio sindacale. E nel controllo analogo, l'unico vero mezzo di controllo per il consiglio, in quella commissione, visto che non è una richiesta di partecipazione per prendere chissà che cosa, ma la minoranza deve essere rappresentata. Se è già difficile mettere a posto le anime della maggioranza, ci deve essere la minoranza. E chiedo che la presidenza sia attribuita alla minoranza. È l'unico elemento vero ma forte di controllo che può svolgere, e far metabolizzare un controllo reale di consiglio. Propongo di sospendere la pratica e riportarla al prossimo consiglio comunale. Chiedo:

- 1) di convocare i rappresentanti sindacali e impostare un'organizzazione del lavoro, individuare degli strumenti che diano la garanzia della salvaguardia, non dei posti di lavoro, si parla di qualità del lavoro, sistemazione dei lavoratori, se è il caso di mettere insieme un ufficio con un altro, si parla dell'efficienza della macchina comunale; altrimenti si crea un solco tra le parti;
- 2) il patrimonio: diamo atto a questa ricerca, e verifichiamo cosa si può conferire alla società: io dico l'ex liceo e Sant'Agostino; la scuola francese detiene invece di una convenzione, sulla quale abbiamo ottenuto un bello sconto sulla convenzione con Mentone; ma c'è il rischio che la società possa fallire o chiudere, e se succede, il Comune deve coprire dei debiti; non manderemo a casa i francesi, e neppure l'Enaip;
- 3) un piano dei parcheggi: essere chiari, se vogliamo essere in controtendenza e perseguire altri progetti, non daremo alla Sestri il denaro, non obblighiamo i ventimigliesi a pagare le bollette a Sanremo, con l'aggiunta di una mazzetta alle Poste; sarebbe una partenza più timida della società.
- 4) Parere dei revisori dei conti: chiediamo loro cosa ne pensano; non credo sia fondamentale, ma ritengo che abbia una giusta motivazione".

SINDACO: "Prima di passare la parola agli altri consiglieri, chiedo sia messa a verbale in questa pratica la seguente dichiarazione. E preciso che il consigliere De Leo è intervenuto per il tempo giusto per questa pratica. Ma preciso che quando si è parlato della società Aiga, purtroppo sono stato una facile Cassandra quando prevedevo che al privato ciò avrebbe fruttato una cifra enorme. La società è stata costituita 15 anni fa, e il socio privato ha versato 40 milioni di lire circa. E non è mai stato fatto alcun apporto di capitale, e oggi, dalle ultime perizie risulta che la proprietà con 40 milioni di lire valga ora gli 8 miliardi di vecchie lire. Forse era meglio fare una cosa diversa, e lo avevo detto all'epoca. Oggi prendiamo atto che la società Aiga funziona molto bene, era gestita bene dal precedente presidente Marco Prestileo, e lo è tuttora. Ma il capitale privato, detenuto dalla società Amga S.p.A. oggi ammonta a otto miliardi di vecchie lire, a fronte di un versamento di 40 milioni di lire, in 15 anni: davvero un ottimo investimento, questo!".

MERLENGHI: "In questa pratica, mi sono sorti alcuni dubbi relativamente alla trasparenza dell'operato della società. De Leo aveva fatto alcuni cenni. Ma un consigliere ha diritto di avere informazioni sulle pratiche o sugli atti della società. Non è indicato in modo chiaro nello statuto.

Ho visto in alcuni regolamenti di altre società, e questo aspetto è evidenziato. Cito il caso proprio di Viareggio: la commissione consiliare è presieduta dal consigliere di minoranza, e sempre in altre società si stabilisce il diritto di ottenere le copie delle delibere e degli atti societari".

PRESTILEO: "Rispondo agli interventi di Merlenghi. L'accesso agli atti: la questione è effettivamente controversa se non è chiaramente disciplinata. In una società di capitali l'accesso ad alcuni atti è garantito dal codice civile, perché esso dice che il socio può accedere a tutta l'attività svolta dalla società purché gli atti siano di competenza dell'assemblea dei soci, e sono esclusi gli atti amministrativi di pertinenza del cda. Si vuole evitare che eventuali know-how o forme contrattuali possano andare a creare concorrenze sleali, e violazioni da parte dei gestori. Per evitare questo rischio, abbiamo previsto all'art.

1, comma 3, dello Statuto che il socio abbia "*pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari*": una specifica aggiuntiva, questa, che permette di esaminare gli appalti, gli incarichi professionali, per un principio di trasparenza, visto il tipo particolare di società che erogherà servizi

pubblici.

Quanto agli aspetti tecnici dell'intervento di De Leo, la società non si sostituisce ai privati. Non dovrebbe farlo. Altrimenti sarebbe non opportuno. La società si deve sostituire ai privati se è più conveniente. Deve operare con criteri di efficienza, efficacia ed economicità. E il servizio deve essere meno costoso, e con qualità. Se l'affidamento è conveniente, rispetto al privato, non ci sono dubbi.

La società potrebbe riuscire a non incappare in alcuni limiti del patto. E preciso che se questo verrà fatto, è solo perché la legge lo consente. Ma questo non è il motivo per cui creiamo la società. La normativa cambia di anno in anno. Basterebbe una modifica legislativa che farebbe decadere questo tipo di motivazione. È una delle opportunità, e non è semplice attuarla. In realtà dovremo programmare i conferimenti in denaro per il rispetto del patto, in base alle regole vigenti per gli enti locali sul patto, stabilite dalla Finanziaria 2008.

Sui beni immobili, e sull'eventuale conferimento: sono argomentazioni condivisibili, ma è prevista la possibilità di aumentare il capitale sociale con i beni, e ciò sarà fatto con interventi successivi che dovranno essere decisi dal Consiglio Comunale, e si dice chiaramente che questa forma di attività viene demandata a successivi atti di questo Consiglio Comunale.

Inventario dei beni immobili: è un'esigenza che esiste, ed è all'esame attento degli uffici; abbiamo già un elenco probabilmente esaustivo dei beni, con la valutazione fatta dagli uffici. Manca il sistema informatico per una vera gestione dell'inventario, per la richiesta dei revisori dei conti. È stato costituito un gruppo di lavoro in materia di informatica sull'e-government, per la rete comunale. Non manca solo un'informatizzazione dell'inventario ma anche l'interscambio automatico tra gli uffici.

Quanto ai mutui, è possibile conferirli alla società: possiamo dismettere gli immobili per intervenire sulla riduzione dei mutui che, per la verità, possiamo estendere. Non dico che l'indebitamento non ci sia, ma posso dire che si può ancora fare altri mutui.

Un passaggio pertinente da chiarire, la questione socio unico – Sindaco: il sindaco è il legale rappresentante dell'ente e rappresenta il Comune nell'assemblea dei soci. Ma non fa quello che vuole. La legge non glielo permette di fare. C'è una disciplina del codice civile sulle funzioni del socio. Se il socio si esprime sull'ordinaria amministrazione, lo può fare, e vale per il bilancio. A meno che il Consiglio Comunale non assuma l'indirizzo di chiedere al Sindaco di sottoporre a valutazione i bilanci delle società. Il Sindaco ha i poteri previsti dalla legge per la nomina degli amministratori della società, ma sulla base dei criteri e indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, previsti per ogni legislatura, e che possono essere perfezionati e migliorati.

Il sindaco opera sulla base dei criteri indicati.

Il sindaco non ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione. Non può approvare lo statuto della società, modificarlo, senza passare dal Consiglio. Prevalgono le leggi esistenti. Le modifiche statutarie devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Comunale. E al massimo ratifica. E se non ratifica, il Sindaco ha compiuto un eccesso di potere.

Il Sindaco non può decidere da solo se fare questa o quella spesa, se fare questa o quell'opera.

Il Sindaco rappresenta l'ente nell'assemblea, ma sulla base di un mandato ricevuto dagli organi competenti, Consiglio o Giunta, in modo analogo al funzionamento attuale.

Il passaggio sull'ufficio tecnico si riferisce ad una stesura precedente: non avevamo l'intento, e vista la precisazione del dirigente preposto, abbiamo tolto la parte. Non si parla più di strumenti urbanistici.

Sulle entrate dei parcheggi, oggi l'amministrazione ha l'aggio dal concessionario. È evidente che ciò accadrà se il semplice obiettivo programmatico oggi esistente (qualora la società dovesse progettare e gestire i parcheggi, a seguito della scadenza delle concessioni in essere) fosse raggiunto, in quel momento mancherebbero delle entrate. Ma ne abbiamo tenuto conto nel piano economico-finanziario. I 450mila euro che entrano in bilancio sono sostituiti negli anni dai maggiori utili previsti dalla gestione della società. Con questi soldi realizziamo il parcheggio: 13 milioni di euro in opere.

Un altro punto che mi preme riguarda il personale. La preoccupazione del personale c'è stata da sempre, e la vivo come rappresentante della parte pubblica nei dialoghi istituzionali con la rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti e le organizzazioni sindacali. Riconosco la parte che ognuno deve sostenere. Ma il problema è stato solo accennato più volte. L'articolo di oggi conferma questa preoccupazione. Ma non è stato sviscerato meglio il tema, perché occorre capire quali sono gli indirizzi del consiglio comunale. Se la società si dovesse occupare di alcuni servizi e attività comunali, ciò potrebbe interessare il personale. Occorre fare quello che la legge prevede. Nella relazione tecnica, sono specificati i riferimenti normativi. Sicuramente, come peraltro previsto dalla legge, anche se qualcuno di noi impazzisse non lo può fare, e applichiamo la Finanziaria 2008, si effettueranno i trasferimenti del personale. Stiamo predisponendo gli disciplinati dalla legislazione recente, che pone paletti, limitazioni e obblighi procedurali.

Naturalmente se qualche dipendente si trasferisse nella società, ritengo, come ricordato, che non lo si farà in modo coattivo. Tutto passerà attraverso un giusto dialogo e confronto. La legge disciplina anche i casi previsti in cui il dipendente dovesse rifiutare. Ma l'impegno personale è quello di garantire il passaggio per i dipendenti, che saranno inquadrati nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per l'attività prevalente, manterranno l'iscrizione Inpdap e conserveranno il Trattamento di fine rapporto. Peraltro questo Comune ha già superato positivamente l'esperienza dell'Aiga. Tranquillizzo in questo senso i dipendenti, perché seguiremo la legge. Ci potranno essere delle eccezioni. Ma ci sarà il passaggio con le organizzazioni sindacali.

Relativamente ai parcheggi e alle ferrovie, è evidente che la realizzazione di un parcheggio limitrofo può comportare un'influenza economica vantaggiosa, ma ci sono valutazioni di pianificazione e interesse pubblico. L'accordo quadro è stato oggetto di approvazione consiliare, e ci sono impegni in sede regionale. Terremo conto della programmazione, ma ci porremo questo problema. Non cambia di molto la situazione.

Collegio sindacale: applicheremo la legge. Dopo i 120mila euro, si attuerà il collegio sindacale.

Controllo analogo: già prevista la presenza delle minoranze. Alla commissione parteciperanno solo i consiglieri comunali.

Il visto dei revisori dei conti non è previsto dalla legge. Il revisore dei conti esprimerebbe un parere in base alla normativa e ad una prassi. Sul fatto che si debba fare o meno, è un indirizzo politico. Ma abbiamo i pareri del sottoscritto e del Segretario, oltre che di tutti i dirigenti".

VENTRELLA: "Vorrei esordire con una frase del consigliere De Leo: "Viene esautorato il ruolo del Consiglio Comunale". È una preoccupazione, un'affermazione, il Consiglio avrebbe poca voce in capitolo.

Ma il cda della società opera sugli indirizzi del Consiglio Comunale. Saremmo noi a dare gli indirizzi alla società. Ci sono anche i criteri e obiettivi da dare alla società. La obblighiamo ad andare in una direzione ben precisa. Altro punto: il controllo. La commissione di controllo analogo: è composta solo dai consiglieri comunali, ed effettuerà un controllo globale. Saremo noi, anche la minoranza, a verificare l'operato. E con la modifica allo statuto potremmo avere anche dei consiglieri nel cda. Mi sembra una preoccupazione che non ha ragione di esistere. Confrontandomi con il consigliere Folli, all'art. 24 c'è una parola che è sfuggita: "Qualora". Chiediamo di togliere la discrezionalità. La commissione deve essere fatta. Se siamo d'accordo, avviamo a questo inconveniente.

Propongo di togliere la parola "Qualora" e di sostituire il verbo "venga" con "viene".

RASCHIOTTI: "Ventrella ha toccato l'art. 24, anche io ho chiesto alcune spiegazioni sul "qualora". Ho scoperto che la commissione di controllo analogo è obbligatoria. Qui invece era facoltativa. In questo articolo non è scritto come la commissione possa avere accesso agli atti: se il Comune è socio, i consiglieri hanno diritto. Allora la commissione ha accesso.

Questo argomento della società patrimoniale, presentatoci nelle scorse settimane, inizialmente doveva servire per costruire e gestire i parcheggi pubblici, e per gestire sostanzialmente il verde pubblico. Questa era stata l'illustrazione. Poi a mano a mano, acquisendo i documenti, scopriamo che la società farà di tutto. Allora le preoccupazioni che Ventrella ha cercato di smorzare ho cercato di rafforzare. Chiediamoci se è così o meno. Qui ci sono in aula consiliare i dipendenti. Ma anche noi dovremmo essere più preoccupati. Perché la società potrebbe fare tutto quello che svolge il Comune. C'è scritto nella relazione tecnica, per la progettazione delle opere pubbliche: potremmo fare tutti i progetti che di solito sono fatti dall'ufficio tecnico. La società dura 30 anni. Non so se ci sarò tra 30 anni. Cerchiamo di essere previdenti su cosa andiamo a costituire. Ma quando abbiamo creato uno strumento, esso c'è e chiunque lo può utilizzare.

Sono scritte tante possibilità. Non sono convinto che questa società possa lavorare senza regime di concorrenza. Il dirigente dovrà fare una gara tra professionisti. Come fa una società, appena costituita, a svolgere questo tipo di servizi? Ad affidare gli incarichi ad esterni? Secondo me, ciò esula dalle competenze della società. Queste società servono per gestire le reti, e non anche tutti i servizi.

Le perplessità che ho sono queste. Aver unito in un ordine del giorno tutta una serie di altre attività che ci hanno visti assorbiti in commissione, in un momento di campagna elettorale, ma quando andiamo a cercare il consulente e non lo si trova, ha aggiunto una mancata possibilità di approfondire di più la materia e vedere con il massimo riguardo. Ma certamente stasera ci spogliamo molto di quelli che sono i ruoli a noi conferiti dalla legge.

Ma lo dico in termini di democrazia, di rappresentanza. Se un consiglio è ridimensionato nelle sue competenze, viene meno l'aspetto della partecipazione democratica. Qui diciamo le cose pubblicamente, non c'è nulla di nascosto. Tutto è pubblico. Ma la società agirà non pubblicamente. E chiedo una conferma. Ho capito che devono essere fatte gare ad evidenza pubblica. Lo farà la società? E mi riferisco

anche alle gestioni dei servizi. È nostro dovere garantirci che la società gestisca con gare ad evidenza pubblica.

Mi riservo di intervenire nel dibattito e di esprimermi sul voto”.

PRESTILEO: “La prima perplessità di Raschiotti riguarda il controllo analogo. Naturalmente su questo argomento, la modifica compete al Consiglio Comunale, è assolutamente possibile. Ma preciso che nella bozza di delibera, suddivisa su 13 punti, al punto 7) si dice che il Consiglio delibera di stabilire che la società verrà assoggettata al controllo analogo, come disciplinato all’art. 24 dello Statuto. L’obbligatorietà di costituzione era prevista in delibera. Si deve modificare quindi lo Statuto. Ma si stabilisce sin da ora la commissione.

Non posso prendere per buona la definizione sull’obbligatorietà della commissione per legge. È però pleonastico, visto che in questo caso si sia stabilito...”.

RASCHIOTTI legge l’art. 113.

PRESTILEO: “Sono le due funzioni espletabili dalla società, e quindi scatta il controllo analogo. Tutte quelle funzioni in cui la legge ha reso obbligatorio il controllo analogo. Il consiglio potrebbe prevedere il controllo analogo per i soli casi previsti dalla legge. Qui invece lo si estende a tutte le attività della società, come precisato dall’art. 24. Il legislatore non prevedeva la commissione, qui invece la si prevede.

Sui servizi in house, ad esempio, la progettazione, la disciplina è ovviamente difficile da interpretare: per questo, all’art. 2, commi 9-11, dello statuto, sono evidenziati i richiami normativi e gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari esistenti. Distinguiamo i servizi pubblici da erogare, rispetto ai servizi dati alla sola società. Ad esempio, se gestisco un servizio di rete del gas, o il verde pubblico: il distinguo nasce da chi paga il corrispettivo. Allora l’appalto, per legge, è previsto. La progettazione: dipende da chi stiamo operando. La società non può diventare di ingegneria per terzi, ma per il Comune, con le limitazioni previste e con ampliamenti occorrenti per le professionalità necessarie.

Ci sono anche altre attività. Sulle competenze, se questo Consiglio Comunale volesse esercitare tutte le sue prerogative, può farlo anche con la società. È una scelta che si può stabilire, con la determinazione degli indirizzi e dei criteri.

Che la società faccia tutto, è solo perché è una previsione statutaria. La società non decide di gestire il verde. Lo sarà il Comune a farlo.

Per quanto riguarda la progettazione, non prevediamo gli strumenti urbanistici: ma le opere, queste sì. E parliamo di opere comunali.

Sulle gare la società rispetterà le norme di legge, e il regolamento prevede una serie di innovazioni e adeguamenti, come previsto dal Codice dei contratti. Si rispetta la disciplina di trasparenza prevista dalla normativa per le società, e con tutte le limitazioni che la legge oggi prevede”.

DE LUCIA: “Sicuramente questa è una pratica potenzialmente discutibile sotto il profilo politico. Modifica le competenze di determinati servizi. E delega a un cda compiti politico-amministrativi. Ma vorrei soffermarmi sull’art. 1: la società è costituita dal Comune di Ventimiglia. Vi è una sorta di eventuale riduzione del potere della Giunta comunale. Se lo statuto si approva stasera, il Comune di Ventimiglia conferisce al Consiglio Comunale la possibilità di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo, poteri rilevanti di verifica sull’attività di questa società. Il management potrà far secretare certi atti, ma la commissione avrà il diritto di averne accesso. Altro contributo: sarebbe doveroso consentire a tutti i gruppi consiliari di far parte della commissione di controllo. Ma il Consiglio Comunale dispone di una facoltà di controllo. Questa società avrà determinati compiti, ma comunque non esclude il Consiglio. È una società comunale. E il Sindaco ne è il legale rappresentante! Personalmente, e lo avevo motivato nel programma elettorale, avevo auspicato la creazione di una o più società di trasformazione urbana. Ma ciò non significa che non lo si faccia in futuro. Mi sembra che l’allarmismo si possa accantonare. Anche gli Assessori potranno operare bene. Questo allarmismo non sussiste. Il Consiglio dovrà valutare la positività della società per la nostra città”.

SINDACO: “La proposta è di chiamare la società “CIVITAS” srl”.

Il Segretario evidenzia che conseguentemente si aggiornerà l’oggetto della delibera con la sostituzione del nome “Ventimiglia servizi” con quello di “Civitas”.

PAROLETTI: “Questa sera affrontiamo una pratica complessa, importante. Ci troviamo a decidere quale sarà lo strumento utilizzato nei prossimi anni per realizzare i programmi nostri. Un problema, questo, di opportunità. Quali vantaggi può dare alla città? Andiamo oltre l’aggiramento del patto di stabilità. E riflettiamo su altre possibilità. Possiamo ottenere il risparmio. Abbiamo un ventaglio di servizi, penso alla riscossione: questa società potrà garantire la riscossione e abbattere tali costi. La società potrà progettare. I costi di progettazione sono molto alti. Grazie alla società, lo sperpero non ci sarà più. E i costi saranno nulla. E la società farà quanto richiede il Consiglio Comunale. Sull’interazione tra il



Consiglio e la società, l'atto notarile paventa la possibilità che "Civitas" faccia tante cose, ma è una rosa di possibilità tra le quali noi sceglieremo. Saremo noi a decidere quali attività verranno effettivamente svolte. Saremo noi a dare gli indirizzi, gli incarichi, i compiti. L'ultima domanda di Ascheri è stata molto opportuna: la risposta è chiara, deciderà il Comune sui progetti. Possiamo affidare il potere di progettare e realizzare, oppure dare un mandato limitato. Possiamo chiedere il passaggio dei progetti in Consiglio Comunale. Il Consiglio ha la piena sovranità sulla "Civitas". Ci sarà la commissione di controllo analogo, una *longa manus* sulla "Civitas".

Il Presidente sarà scelto da noi, sarà il capo di questa società, ma sarà espressione di tutta questa assise che può decidere di modificare lo statuto, ed anche di sciogliere la società. Se in futuro decidessimo che non ci servirà più, potremo chiudere la società. Potremo modificare lo statuto e renderlo più elastico. Abbiamo fatto riferimento anche alla Giunta: forse è l'organo meno idoneo a controllare "Civitas". Non è così. Può servire anche agli assessori, che vedono lo strumento delle rispettive politiche. Anche su questo fronte l'allarmismo è assolutamente eccessivo. Tutti gli altri dubbi sono stati fugati in modo esaustivo dal Direttore generale, specie quella del rapporto con i sindacati: si sviluppi il dialogo, si tenga conto delle preoccupazioni dei dipendenti, si fughi i dubbi, se sussistenti. Il tema di "Civitas" è stato lungamente discusso, anche in commissione. Abbiamo esaminato le problematiche. Abbiamo affinato questo progetto. Mi pare ci siano i presupposti per arrivare al dunque. Non vedo la necessità di procrastinare ancora. Tutti abbiamo esaminato la pratica. E possiamo esprimerci con cognizione. Le opposizioni hanno esaminato come la maggioranza. La situazione è ormai chiara. Mi riservo eventualmente dopo il capogruppo del Popolo della Libertà di esprimermi sul voto della Lega Nord".

BALLESTRA: "Ho seguito con moltissima attenzione gli interventi di tutti i colleghi. Prima degli ultimi due, mi ero fatto un'idea chiara su come avremmo potuto approvare. Ora mi sono confuso un attimino le idee. E il mio intervento sarà mirato a chiedere ulteriori chiarimenti. Premesso che tutto quanto ci consente di fare la legge, per dare servizi, come pubblici amministratori, dobbiamo farlo. In un momento difficile per la nostra società, ritengo che mai nella storia della repubblica ci sia stata disaffezione tra politici e cittadini. Dobbiamo dimostrare nelle p.a. che siamo qua per fare qualcosa di utile per chi amministriamo. Ne sono convinto. E in momenti difficili come questo dimostriamo di espletarlo. Devo dire che la prima volta che in maggioranza si parlò di una costituzione di questa società patrimoniale pubblica, sono abituato a valutare con ponderazione le esposizioni, sinceramente il direttore generale che stasera si è ben preparato in materia ce l'aveva proposta come un qualche cosina di incompiuto, per vedere di fare qualche marciapiede in modo più veloce. E sinceramente, sposai questa voglia di fare, ma dissi che sarei stato d'accordo a pensare a qualcosa più in grande. Non credo che i problemi siano risolti con qualche marciapiede in più. i problemi sono altri: capacità di accogliere le persone, costruire parcheggi, servizi ai concittadini, e presentarci come una macchina efficiente. In questo anno il Sindaco ha dimostrato che tutti i cittadini notano che in Comune si respira un clima di efficienza. Ma non basta. Si deve fare di più. attraverso le grandi opere previste negli obiettivi. Parcheggi, porto, la destinazione delle aree ferroviarie, vitali per il nostro Comune. La carta vincente per i futuri anni. Viviamo un clima di crisi profonda di ossatura economica basata solo sul commercio. Dobbiamo cercare di andare avanti. E questo strumento potrebbe darci maggiore efficienza ed efficacia all'attività amministrativa. Ne sono convinto. Il legislatore con la Finanziaria ha voluto portare avanti questi principi.

Detto questo, secondo me stasera nella discussione che tutti i consiglieri hanno esposto, non mi si è chiarita una cosa. Pare che si voglia attribuire al Consiglio funzioni che non ha. I compiti sono in prevalenza della Giunta e degli uffici. E non sono affatto convinto che un Consiglio Comunale possa essere esautorato delle proprie funzioni. La commissione di controllo analogo non è espressione del voto dei cittadini di Ventimiglia. Lo è il Consiglio Comunale. Chiedo che il controllo sugli obiettivi sia svolto dal Consiglio Comunale nella sua interezza. Altrimenti ho dei dubbi sulla bontà o meno di questa scelta. Altra perplessità: questa commissione, composta da consiglieri, sia nominata dalla Giunta. Ma ritengo che la competenza debba essere del Consiglio. La Giunta potrebbe essere composta solo da tecnici. Mi sento offeso e sminuito come consigliere comunale. Sono passaggi che dovrebbero essere perfezionati. Quanto all'accesso agli atti, l'art. 1 parla solo del socio. Chiedo di estendere ai consiglieri comunali questa facoltà. Partendo con spirito propositivo, chiedo di perfezionare alcune incongruenze che sul piano istituzionale vanno a creare nei rapporti che la legge istituzionalizza. Se non mi sbaglio, lo scopo della società e l'ambizione della società è di fare tanto per Ventimiglia, per le funzioni del nostro Comune. E quindi, visto che la maggioranza delle attività del Comune potrebbe essere gestita dalla società, andiamoci piano. Voglio vedere cosa andiamo ad indirizzare e controllare come Consiglio. Chiedo che si definiscano le prerogative al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. Se lo si fa, alzerò ambedue le mani. Ma se questo tipo di chiarezza nei rapporti tra gli organi del Comune non si riesce ad esplicitare, mi sorge qualche dubbio. In conferenza dei capigruppo, avevo chiesto di esaminare con

attenzione la società. Abbiamo tutti voglia di fare, non perdiamo delle opportunità per la fretta. Invito, se l'intervento è pertinente, un attimino di riflessione”.

RASCHIOTTI: “Può essere presidente della società il sindaco o un consigliere comunale. La commissione di controllo: ha ragione Ballestra, è un organismo che va perfezionato sulle modalità di nomina. Sulla proporzione dei cinque componenti e uno solo della minoranza, ritengo che sia corretto che ci sia un giusto equilibrio: propongo 3 a 2. Trent'anni sono tanti, e ci vorrebbe uno scrupolo diverso, rispetto alla maggioranza. Avrei piacere che l'emendamento di Ventrella fosse esplicitato in modo corretto. Avevamo riveduto, ricordo, gli indirizzi sulle società partecipate. All'epoca non condivisi gli indirizzi generici: ed ora ne abbiamo conferma, la scelta dei membri del cda deve essere qualificata. Mi interessa che la società funzioni e che abbia un cda qualificato. Mi domando se non sia il caso di tornare sui criteri, da rivisitare. Si deve avere le capacità.

Torno sui progetti, e propongo - per battuta - che ci si può mettere dentro le consulenze legali.

Ma nella relazione tecnica si parla proprio della progettazione e gestione di progetti urbanistici e incarichi a terzi: nell'attività a regime, ecco cosa mi riferivo. Mi domando con quale procedura il Consiglio possa affidare un progetto di un'opera pubblica, quando lo fa il dirigente. Può il Consiglio stabilire che il progetto lo fa la società “Civitas”? O è il dirigente a fare la gara, cui partecipa anche “Civitas”? Non mi è chiaro”.

PAROLETTI: “Le consulenze legali? Credevo ci fossero. Mi spiace che qualcuno abbia percepito il mio intervento come un motivo di confusione. Chi si è sentito confuso mi ha ascoltato poco o era preconetto. Ho solo rimarcato quanto detto dal Direttore generale. Siamo noi a decidere se un progetto passi o meno in Consiglio Comunale, e ne abbiamo esaminati, di progetti in questa assise! Ma i progetti sono una delle tante cose che la società può fare e svolgere. E possiamo controllare non solo i progetti, ma tutto il lavoro svolto dalla società. Sui costi, la società è costituita dal Comune, con capitale pubblico. Alla fine si tratta di una partita di giro. Noi affidiamo un incarico, daremo il quantum. Se il progetto è realizzato da tecnici interni, i costi sono inesistenti. Ma chiedo rassicurazioni al Direttore generale”.

SINDACO: “Prima di procedere, preciso che il voto dovrà essere espresso con tranquillità. Stasera siamo tutti chiamati a discutere su una società che dovrebbe cambiare la velocità di azione del Comune. Altrimenti potremmo far restare così com'è la situazione attuale. Se stasera il Consiglio, mi auguro all'unanimità, decide di farsi aiutare da una società interamente pubblica, dove non è vero che il Sindaco... vi rappresento tutti, io sono qui come ventunesimo consigliere, disponibile al massimo confronto per cercare di dare risposte puntuali ai consiglieri comunali, alla città. Pensavo e penso che una società pubblica, ma che abbia uno Statuto privatistico, possa essere più snella, più veloce, ma che si arrivi velocemente alla soluzione dei problemi.

Se potessimo portare avanti il piano triennale, già risparmiamo 8 milioni di euro di Iva. Il primo dubbio che riuscirei a sciogliere è la figura del Sindaco. Faccio parte di questa Amministrazione. Poi ci sono i gruppi politici. La Giunta rappresenta eccome la classe politica, se fossero tecnici, hanno un forte impegno politico. I partiti hanno indicato i rispettivi nominativi. Ricordiamoci che la Giunta è indicata dai gruppi politici. Un organo di controllo deve essere snello, secondo me. È impensabile che si debba convocare per una pratica tutto un Consiglio Comunale, quando invece tutti i gruppi saranno rappresentati, anche la minoranza. E potranno essere esaminati da parte della società, che troverà sede in Comune, o in un edificio del Comune.

Anche per l'Aiga, il Sindaco vota il cda: ma non decide da solo, è sempre su indicazione dei gruppi di maggioranza. Come avviene per l'orfanotrofio. È una presa di posizione condivisa. Mi sono dilungato, ma ci tenevo a specificare queste cose. Sono membro del Consiglio Comunale, ma il coinvolgimento è di tutto il Consiglio Comunale. La società dovrebbe essere snella, cerchiamo di evitare di frapparle vincoli di elefantiacità, rispetto alle aspettative di tutti”.

PRESTILEO: “Rispondendo a Raschiotti, mi rendo conto della perplessità. Se devo affidare un incarico di progettazione oltre 100mila euro, e lo affido con gara, non ci sono dubbi. Se in base alla dottrina vigente per gli affidamenti in house, devo affidare un lavoro di realizzazione di un marciapiede, il dirigente segue le procedure. Ma se il servizio è però richiesto dal Comune alla società, posso fare l'affidamento in house.

È possibile l'affidamento diretto anche per le reti. Nel caso in questione la società ha tutte le caratteristiche, è interamente pubblica, opererà solo a Ventimiglia e nei confronti del Comune, o per servizi pubblici nel territorio di Ventimiglia. Con questi presupposti è possibile l'affidamento diretto, l'appalto in house di ogni opera prevista ai sensi della legge 248/2006. L'affidamento è fatto dal dirigente, direttamente, alla società. E non si tiene conto dei limiti di soglia.

Mi è difficile rispondere a Ballestra, perché, pur partendo da considerazioni di natura tecnica, ha poi esplicitato valutazioni politiche. Mi limito pertanto ad esporre gli aspetti esclusivamente tecnici.

Chiarisco che il socio è il Comune, rappresentato dal Sindaco con delega limitata tranne che nei casi previsti dalla legge. Nei casi non previsti dalla legge, il Sindaco rappresenta l'ente su mandato del Consiglio. La questione è rilevante sul controllo. Se il Consiglio vuole svolgere il controllo sulla società, non ce l'ha. Esso rimane in capo sugli atti di competenza del Consiglio. Ma la carenza del controllo sussiste, e la ratio della norma statutaria nasce da alcuni ragionamenti che hanno coinvolto il sottoscritto e il Segretario Generale quando abbiamo elaborato gli schemi tecnici. Mi riferisco, nello specifico, alla distinzione dei ruoli. Il Consiglio esercita un controllo analogo sugli atti della società sottoposti all'assemblea. Si tratta quindi di dare mandati precisi. Mi riferisco al piano programma degli investimenti. Ma se non si approva questo piano programma, non c'è alcuna operatività. Mi riferisco anche alla valutazione del programma da parte del Consiglio. Ho sempre parlato di "valutazione" e non di approvazione: non c'è assolutamente nulla che consenta di attribuire al Consiglio poteri che oggi non ha. Si potrebbe dare questo indirizzo alla società. Se la legge non attribuisce una competenza specifica al Consiglio Comunale, sicuramente ciò non impedisce che esso valuti e si esprima. E se questo progetto si deve sottoporre all'assemblea dei soci, si potrebbe sottoporlo a valutazione del Consiglio: ciò non incide come atto amministrativo, ma è un'indicazione.

Circa il controllo analogo, la commissione non nasceva tout court chiusa sugli amministratori: l'idea era quella di coinvolgere professionisti esterni, ingegneri, avvocati, commercialisti. Ma abbiamo capito che la volontà era quella di tenere questo strumento molto vicino alla volontà amministrativa, ecco perché ci saranno i consiglieri comunali. L'idea era che la Giunta riferisse al Consiglio Comunale, e subisse il controllo del Consiglio. Ecco il meccanismo. E lo spiegava l'art. 24. Ora sappiamo la volontà politica, e la commissione funziona benissimo con la presenza di soli consiglieri comunali. Ma rimane un controllo del consiglio attraverso l'obbligo di relazione da parte della Giunta. Al Consiglio rimane il controllo".

BALLESTRA: "Solo un chiarimento: la mia perplessità sta in una cosa; che la commissione possa essere composta anche da non consiglieri, per me poteva essere composta anche da tecnici. Dopodiché riferisce alla Giunta. E la Giunta riferisce al Consiglio. Per conoscenza o per approvazione? Se è approvazione, allora cambia in un'ottica di giusti rapporti istituzionali. Nel bilancio preventivo do un indirizzo. Dopodiché i vari assessori portano avanti il programma. E se diamo indirizzi, dobbiamo controllarli. Chiedo di riformulare un attimino l'art. 24".

PRESTILEO: "Confermo la giusta impostazione di Ballestra. Quando torniamo al ciclo istituzionale, il Consiglio dunque approva la relazione. La Commissione rileva l'inadempienza, e ciò ricade sulla sanzione verso l'organo amministrativo: l'art. 18 prevede infatti la revocabilità dall'incarico. Ci deve essere questo forte collegamento tra gli organi istituzionali, tutti, tra Giunta e società e tra Consiglio e società. Ci vuole la valutazione e una sanzione. Tenendo conto delle indicazioni che ci sono state fornite, abbiamo esplicitato la sanzione nel testo finale dello Statuto, mediante revoca, avente motivo di giusta causa.

DE LEO: "Vedo che alla fine si concentra la discussione sui cardini di quanto dicevo all'inizio del dibattito. Il Sindaco fa un appello, ricordando che per questo strumento, è ovvio aspettarsi che dal Consiglio esca un voto più largo possibile. Io sono d'accordo, salvo poi che gli altri quesiti vengano risolti. Non è provocatorio discutere con equilibrio. Ventrella ha ammesso che le ultime modifiche allo statuto sono state apportate oggi. Sulla commissione di controllo, c'è una risposta ai miei dubbi: ma molte prerogative verrebbero svuotate, verrebbero però compensate dal controllo. Se lo facciamo al meglio, questo è un aspetto politico. Lo sforzo va fatto. Allora diventa la garanzia, non è frutto di un accordo. No, è la garanzia per la collettività. Sono convinto che questa commissione debba essere composta da 5 membri, ma è fondamentale che in base ad alcuni canoni non scritti, ma reali, ci siano due membri di minoranza. Non ci sono deroghe! Il socio unico è il Consiglio Comunale, e demanda al Sindaco. Il Consiglio nomina la commissione di controllo. La commissione sia nominata dal consiglio. E due devono rappresentare la minoranza. Questa è la proposta che faccio. Riterrei che la perfezione, e non è un'esigenza mia, della maggiore garanzia sia dovuta al fatto che la società nasca nel modo dovuto, ma rivoluzionerà il modo di amministrare la città. Pertanto chiedo che la presidenza della commissione sia data alla minoranza. Penso che il Sindaco sia il vero capo del Consiglio Comunale ed esprime il rapporto tra maggioranza e minoranza. Su questa larga maggioranza punta a raggiungere gli obiettivi previsti. Come avviene anche a livello parlamentare".

BOTTINI: "Chiedo un altro chiarimento: quali solo gli ambiti e i compiti riservati alla commissione di controllo?".

PRESTILEO: "Lo dice l'art. 24. Un controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità sull'attività della società. In più gli amministratori devono sottoporre alla commissione il programma degli investimenti, le risorse, e dire in che modo saranno realizzati. Ma la commissione non ha indicazioni specifiche. Tutti gli atti, tutte le deliberazioni. Non si sostituisce all'organo amministrativo, ma controlla tutta l'attività".

FOLLI: “La commissione non necessariamente ha un presidente e non si esprime a maggioranza. Sono cinque persone che devono controllare la società, e non è necessario che abbia maggioranze al suo interno. Ci sono consiglieri comunali che controllano la società. Non si prevedevano il presidente, i voti e la maggioranza al suo interno”.

RASCHIOTTI: “Credo che le parole di Folli mi lascino perplesso. Una commissione è un organismo collegiale. Si deve regolarla come tutte le altre commissioni. Altrimenti non funziona, ci sarebbero 5 controllori a briglia sciolta”.

DE LEO: “Cosa va a fare la commissione?”. Legge l’articolo. “Ma questa commissione verifica e controlla gli indirizzi del Consiglio nella programmazione”.

PRESTILEO: “Capisco che alcuni tecnicismi si perfezionino. Ma esiste una commissione di controllo analogo, un contenitore in cui sono inseriti dei soggetti. Se è una commissione, non vuol dire che agisca come organo collegiale. Ma analogicamente, e correttamente per un collegio sindacale, c’è la possibilità di effettuare i controlli in via individuale. Avevamo invece inteso la commissione che potesse agire i propri poteri in modo collegiale e autonomo. È una scelta dei cinque componenti. Era nata come commissione e può funzionare sicuramente come organo collegiale. Altrimenti si dovrà fare un apposito regolamento di disciplina della commissione. Il componente di minoranza potrà esprimersi in tal senso”.

SINDACO: “Forniremo i compiti nella delibera di Giunta”.

BALLESTRA: “Credo che l’interpretazione di Folli sia corretta. La collegialità spetta al Consiglio. Ci potrebbero essere valutazioni non unanimi. E si esprimerà in tal senso il Consiglio”.

Indi si procede alla riformulazione dell’art. 24 dello Statuto.

BALLESTRA chiede altresì di porre il limite di esame in Consiglio prima del bilancio consuntivo della società, e dunque prima che lo approvi l’assemblea.

PRESTILEO: “Questo conta. L’approvazione del bilancio da parte della società”.

Indi si formula la revisione dell’art. 24, il cui testo finale è il seguente:

#### *Articolo 24*

##### *Commissione per l'esercizio del controllo analogo*

*1. La Commissione per l'esercizio del controllo analogo viene nominata dalla Giunta del Comune di Ventimiglia. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dall'art. 1, comma 2, e dell'art.8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione medesima composta da cinque membri, la quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Ventimiglia in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico – in particolare quelli di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare per l'approvazione al Consiglio Comunale, da effettuarsi in tempo utile per la successiva formazione del bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente. Possono far parte della Commissione esclusivamente componenti del Consiglio Comunale del Comune di Ventimiglia, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.*

Indi, terminata la rilettura del testo, il consigliere VENTRELLA chiede di estendere l’esame in Consiglio più volte.

Il Sindaco dice che la norma consente di lavorare positivamente.

Indi il Presidente dispone di passare alle dichiarazioni di voto.

RASCHIOTTI: “A nome dei gruppi di minoranza Ventimiglia nuova e Partito democratico, annuncio che ci asteniamo sulla pratica. Non riteniamo sciolti tutti i dubbi sollevati da me e da De Leo. Comunque auspichiamo il migliore risultato possibile per la società. Ci rammarichiamo che non sia data la corretta importanza al ruolo delle minoranze, in quanto tali, come esercizio del controllo sulle attività poste in essere”.

BALLESTRA: “Dopo questo esaustivo dibattito, che ha permesso di chiarire le idee, stasera contribuiamo ad una svolta per la città. mi auguro che sia importante per noi e gli amministratori di domani. Prima sentivo dei dubbi sui 30 anni. L’ambizione della società avrà un ammortamento tale da necessitare una visione molto lunga per la sua esistenza. Annuncio voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale per questa costituzione societaria. Siamo solo alla prima fase. Da domani inizieremo a lavorare. Questa società caricherà di maggiori responsabilità il Consiglio Comunale. Giudicare dei

colleghi diventa sempre difficile. Oggi possiamo giudicare l'operato di altre persone. Penso che il migliore criterio sia questo. Giudicheremo le persone per quello che valgono”.

VENTRELLA: “Sono d'accordo con quanto detto da Balestra, per le stesse motivazioni. E preciso che sicuramente gli obiettivi della società saranno quelli di risparmio, efficacia, utilizzo delle risorse, recupero dell'IVA. E poi, il discorso di aggirare l'ostacolo del patto di stabilità che ci ha visti in difficoltà. Per questi motivi, annuncio voto favorevole di Forza Italia”.

PAROLETTI: “A mio avviso il saldo finale tra i costi e i benefici è positivo. Ci saranno grandi opere, per uno strumento che segnerà una svolta sul modo di amministrare la città, per utilizzare questa macchina. Ho fiducia nel futuro. “Civitas” sarà in mano nostra uno strumento efficace. Alla luce di ciò, annuncio voto favorevole”.

DE LUCIA: “Confermo la fiducia al Sindaco e dunque il voto favorevole”.

Indi, il Presidente, verificata l'assenza di ulteriori interventi iscritti a parlare, pone in votazione la pratica in argomento.

### *IL CONSIGLIO COMUNALE*

RICHIAMATO l'art. 69 dello Statuto della Città di Ventimiglia, in base al quale, tra l'altro:

- “in relazione alla particolare natura del servizio da erogare e delle opere necessarie al suo corretto svolgimento, il Comune può costituire società per azioni o a responsabilità limitata”;
- compete al Consiglio Comunale, sia in caso di costituzione sia in caso di adesione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 113 e 113bis, e s.m. e i.;

RICHIAMATO inoltre l'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 447, così come riveduto dall'art. 1, comma 224, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che autorizza i Comuni ad affidare la gestione dei tributi locali “a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla”;

CONSIDERATO che il Comune intende realizzare una Società Patrimoniale e di servizi, operativa in house;

CONSIDERATO che la costituenda società si occuperà di servizi pubblici di rilevanza non economica (art. 113 bis, D.Lgs. 267/2000), anche della gestione manutentiva del patrimonio comunale, nonché di svolgere altri servizi pubblici di rilevanza economica (art. 113, D.Lgs. 267/2000) conferiti dal Comune;

CONSIDERATO che lo schema di statuto, la relazione tecnica e il piano economico-finanziario, consentono di individuare alcuni servizi, di seguito elencati, che si ritiene possano essere oggetto di conferimento attraverso regolari contratti di servizio:

- parcheggi pubblici e box-auto;
- impianti sportivi;
- edilizia residenziale;
- illuminazione pubblica;
- manutenzione del patrimonio comunale;
- creazione e gestione di Farmacie comunali;
- accertamento e riscossione delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie, nonché delle sanzioni amministrative avverso violazioni al Codice della Strada;

CONSIDERATO che, in seguito, potranno essere affidati altri eventuali servizi, nell'ambito dell'oggetto sociale indicato nello schema di statuto societario;

CONSIDERATO che le analisi dettagliate dei vantaggi economico-finanziari conseguenti alla costituzione della società patrimoniale sono specificate nella relazione tecnica e nel piano economico-finanziario;

VALUTATO che:

- La scelta di conferire cespiti comunali in una società totalmente pubblica è innanzitutto una scelta legittima per gli Enti Locali, in quanto auspicata in modo particolare dalle recenti riforme al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- La possibilità di avvalersi di una Società Patrimoniale totalmente pubblica rappresenta per i Comuni uno strumento operativo ed è funzionale a una serie di miglioramenti di tipo economico, finanziario e fiscale;
- Utilizzare una Società Patrimoniale presenta notevoli vantaggi per l'Ente Locale legati, sul piano tecnico, alla possibilità di usufruire di competenze sempre più specializzate per la cura e gestione dei cespiti, e sul piano economico-finanziario, alla possibilità di ottenere vantaggi in termini di recupero IVA, economie di scala e di specializzazione, maggiore potere contrattuale soprattutto in campo finanziario;
- Le opportunità derivanti dalla societizzazione dei cespiti comunali si riversano sul Bilancio Comunale soprattutto in termini di minori debiti e di riduzione delle uscite per investimenti, ma riguardano anche una ridefinizione di molte delle spese che il Comune attualmente sostiene in parte corrente, con evidenti e quantificabili vantaggi di tipo economico;
- Utilizzare una società per il conferimento di cespiti comunali comporta la possibilità di specializzare le capacità aziendali e ottenere ulteriori vantaggi di tipo economico, finanziario e fiscale derivante non solo dallo svolgimento della manutenzione e dall'asset management sulle opere funzionali ai servizi e su altre dotazioni patrimoniali;
- La Società Patrimoniale potrà inoltre avviare nuovi investimenti, potendo accedere in modo più flessibile ed efficace al mercato finanziario, e monitorando direttamente sul buon esito dei lavori;
- D'altra parte, la gestione pubblica degli assets ha notevoli effetti rispetto alla pianificazione del territorio, dal momento che è possibile avvalersi di forme più vantaggiose di reperimento dei capitali da investire e di tassi agevolati di finanziamento, essendo inoltre possibile utilizzare leve di ammortamento dei cespiti in grado di tener conto dell'effettiva durata residua e di detti beni;

CONSIDERATO inoltre che:

- le società in house devono essere non solo a totale partecipazione pubblica, ma anche controllate dall'ente o degli enti pubblici titolari del capitale in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo deve creare una situazione con possibilità di verifica della società da parte dell'Ente Locale, che permetta allo stesso di influenzare le decisioni che la società intende assumere (cfr. Corte giust., 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley);
- la società deve inoltre realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti pubblici che la controllano (principio, questo, ribadito dall'art. 1, comma 224, della Legge 244/2007);
- gli affidamenti diretti (c.d. in house) a società aventi le caratteristiche sopra indicate sono stati riconosciuti pienamente conformi al diritto comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal e sent. 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna/Commissione);
- nel nostro paese la possibilità di affidare direttamente servizi o lavori deriva dal recepimento degli indirizzi (Libro Verde 96, Libro Bianco 98) e della giurisprudenza comunitaria (cause ARNEM, RISAN, TECKAL cit.), oltre che dagli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 comma 5 bis della Legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, meglio nota come Legge Merloni) e, infine, dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione VI del 7 settembre 2004 n. 5843;

VISTI pertanto i seguenti documenti:

- Proposta di Statuto;
- Proposta di atto costitutivo;
- Relazione tecnica;
- Piano economico-finanziario;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (All. "D");

Con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 5 (Sigg. RASCHIOTTI, MERLENGHI, BOTTINI, DE LEO e PAGANELLI) resi ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e quivi riportate, la costituzione di una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, nella forma della società a responsabilità limitata, uni personale, denominata "CIVITAS" s.r.l., alla quale affidare la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ventimiglia, e la gestione dei servizi di competenza dell'ente locale indicati nello schema di

Statuto della società stessa, Allegato “A” e pertanto costituente parte integrante del presente atto, prendendo pertanto atto anche di quanto espresso nel piano economico-finanziario, agli atti di questo Comune.

2) DI APPROVARE i seguenti documenti:

- Proposta di Statuto;
- Proposta di atto costitutivo;
- Relazione tecnica;

Allegati rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C”, e costituenti in tutto e per tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.

- 3) DI DARE ATTO che alla nomina dell’organo amministrativo della società provvederà il Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto degli indirizzi emanati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 10/07/2007, esecutiva ai sensi di legge.
- 4) DI STABILIRE che l’intero capitale sociale verrà sottoscritto in sede di costituzione della società dal Comune di Ventimiglia.
- 5) DI APPROVARE la sottoscrizione del capitale sociale nella misura di € 100.000,00.= (centomila euro), interamente costituito con conferimento in denaro.
- 6) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa di € 100.000,00.= è stata assicurata con la variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2008, approvata con deliberazione G.C. n. 57 in data 10/04/2008, dichiarata immediatamente eseguibile.
- 7) DI STABILIRE che la società verrà assoggettata al controllo analogo previsto dal comma 5, lettera c), dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, come disciplinato nello statuto della stessa all’art. 24, demandando – in forza dello stesso articolo – alla Giunta Comunale la nomina della commissione per l’esercizio di detto controllo, che sarà composta da n. 5 componenti.
- 8) DI DARE ATTO che i rapporti tra il Comune e la società verranno disciplinati, ove necessario, per mezzo di contratti di servizio approvati con deliberazioni della Giunta Comunale, anche di durata pluriennale, nei quali sarà altresì disciplinato il trasferimento dei contratti e degli impegni in essere e direttamente collegati al trasferendo servizio.
- 9) DI STABILIRE che gli affidamenti dei servizi “*in house*” alla società verranno successivamente formalizzati con deliberazioni della Giunta Comunale.
- 10) DI DARE ATTO che il trasferimento alla società di ulteriori beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali con i relativi mutui ed ogni costo accessorio connesso, sarà oggetto di specifiche e successive delibere consiliari.
- 11) DI DARE ATTO che a seguito della diversa organizzazione dei servizi comunali in oggetto, la Giunta Comunale procederà all’attivazione degli atti conseguenti, sulla base delle consultazioni con le organizzazioni sindacali previste dalla vigente normativa;
- 12) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, al Direttore Generale ed al Segretario Generale, nonché ai Dirigenti del Comune, nel rispetto delle rispettive competenze, l’adozione e l’attuazione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.
- 13) DI DARE ATTO che a sottoscrivere l’atto pubblico di costituzione della società sarà il Sindaco di Ventimiglia, demandando pertanto ad esso ogni più ampio potere, nessuno escluso, anche al fine di apportare quelle integrazioni e/o correzioni necessarie e richieste dal Notaio rogante, in modo tale che nessuno possa eccepire carenza o eccesso di potere con promessa, ove necessario, di *rato et valido*.

Indi,

## IL CONSIGLIO

VALUTATA la necessità di procedere entro tempi rapidi alla costituzione della società, al fine di dare attuazione agli obiettivi così come espressi e risultanti dal dibattito e dal contenuto del presente provvedimento;

VALUTATA conseguentemente l’urgenza della pratica in argomento;

CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano

## DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

---

SINDACO: “Il Consiglio ci ha dato una bella responsabilità, in aggiunta a quanto già esiste. Iniziamo pertanto questa sfida con spirito di servizio. Desidero che sia verbalizzato che questa società è nata, studiata e voluta, e trova l’approvazione, e ringrazio la minoranza, unanime del Consiglio. Ringrazio il Direttore Generale Marco Prestileo che ha lavorato molto sulla pratica, il Segretario Generale Achille Maccapani e tutti quanti voi che hanno lavorato in modo egregio nelle commissioni, e sottolineo l’approvazione di tutti i Dirigenti ai quali va il mio ringraziamento. Sono davvero contento di aver ottenuto un’iniezione di fiducia. Grazie”.

Il Presidente comunica che sono le ore 00’30, e si va in prosecuzione – per le restanti pratiche iscritte all’ordine del giorno - per il giorno 15 aprile 2008 alle ore 20, sempre in prima convocazione.



STATUTO DELLA SOCIETA' "CIVITAS" S.R.L.  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA  
CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CIVITAS" S.R.L. (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Ventimiglia, in qualità di socio unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ventimiglia, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;
- la gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali suddette dell'ente locale;
- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, nei limiti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale socio.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ad essa affidate, o all'erogazione dei servizi, direttamente o, ove consentito, a mezzo di società partecipate aventi a loro volta le caratteristiche di cui all'art. 113, comma 4, lettera a), o comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di "project financing") e pone gli immobili ed infrastrutture, le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dall'ente locale socio o dalla competente Autorità di settore.

3. In particolare, a titolo esemplificativo, in attuazione degli scopi statutari di cui al precedente comma 1, la Società potrà svolgere le attività di:

- a) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;
- b) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse e verifica degli impianti interni (impianti igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento, ecc.) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;
- c) realizzazione e gestione, nonché alienazione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti Superiori Autorità, ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare ex D. Lgs. n. 58/1998;

- d) costruzione, manutenzione e gestione, nonché alienazione, di strade, parcheggi, autosilos, autostazioni e di ogni altra struttura di supporto alla viabilità comunale;
- e) acquisto, manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione, costruzione e gestione, nonché alienazione, di immobili, attrezzature ed impianti da destinarsi ad attività di rilevanza pubblica turistiche, sportive, ricreative, di benessere per la località e la persona, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta, di farmacie, di corsi di formazione, di azioni di marketing strategico ed operativo, anche territoriale, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati, e di programmazione, entro i limiti indicati ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo;
- f) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in generale.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai tributi, servizi erogati e, più in generale, alla entrate del Comune di Ventimiglia, nei limiti delle leggi vigenti, svolgendo quindi, in quest'ultimo caso, la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge e di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere o cedere, direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le prestazioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Ventimiglia, nè in affidamento nè con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

9. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, per questi ultimi (quali la distribuzione e vendita del gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.), resta in vigore il vincolo dell'attività prevalente con l'ente locale unico socio stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000. Per "appalti in house" si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali

i contratti per i servizi immobiliari (gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria), i servizi di consulenza, di assistenza, di progettazione, informatici e di natura finanziaria e simili). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio esercente il controllo analogo potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia appalti "in house", i primi secondo le regole fissate dall'art. 113 T.U.E.L. e i secondi in base alle regole fissate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente, i servizi pubblici di rilevanza economica, per la parte di attività societaria non prevalente (marginale), potranno essere svolti anche a favore di enti locali non soci diretti affidanti.

10. In merito alla gestione del ciclo delle opere pubbliche ed ai servizi di manutenzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 267/2000, in ogni caso in cui la gestione della rete (o degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, sempre relativi a servizi pubblici locali aventi rilevanza economica), separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, la società (in quanto gestore delle reti e/o del servizio) provvederà all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete (o impianto o dotazione patrimoniale) esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994, all'art. 143 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti pubblici.

11. Gli appalti "in house" potranno invece essere svolti dalla società, essendo essa a totale capitale pubblico locale, anche a favore di enti locali non soci ma affidanti diretti del servizio, mentre non potranno essere svolti a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall'ente locale socio o dagli enti locali diretti affidanti. In tutti gli altri casi si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.

12. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.

#### Articolo 3

##### Sede

1. La società ha sede nel Comune di Ventimiglia.

#### Articolo 4

##### Durata

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

#### Articolo 5

##### Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

#### Articolo 6

##### Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

#### Articolo 7

##### Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico socio

1. Fino a quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

## Articolo 8

### Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Ventimiglia negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..
2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.
3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.
4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.
5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dall'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio (se redatta per obbligo di legge), tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.
6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio (se redatta per obbligo di legge).
7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi, nell'ipotesi di cui all'art. 2.467, secondo comma, del codice civile.

## TITOLO II

### ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 9

##### Organi della Società

1. Sono organi della Società:
  - Assemblea dei soci;
  - L'Organo di amministrazione;
  - Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

#### Articolo 10

##### Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Articolo 11

##### Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.
2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:
  - a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
  - b) la nomina dell'organo di amministrazione;
  - c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
  - d) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

a) approvazione/aggiornamento del piano Programma degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista relativamente al predetto piano programma degli investimenti;

b) aumento o riduzione del capitale sociale;

c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;

d) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

e) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

f) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

h) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

i) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

#### Articolo 12

##### Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione/aggiornamento sia del Piano programma degli investimenti, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera a), del presente statuto.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Articolo 13

##### Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 14

##### Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### Articolo 15

##### Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13, comma 2.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 16

##### Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

#### Articolo 17

##### Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
2. Per organo amministrativo si intende l'insieme degli amministratori in quanto organo collegiale (consiglio di amministrazione).

#### Articolo 18

##### Disposizioni generali

1. Gli amministratori, fermo restando quanto previsto dallo statuto comunale, possono essere anche non soci.
2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che restano incompatibili per legge, anche alla luce di quanto stabilito dallo statuto comunale.
3. Gli amministratori, salvo diversa determinazione espressamente pattuita all'atto della loro nomina, durano normalmente in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio consecutivo, e sono rieleggibili.
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto 18.6, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.
5. Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.
6. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo.
7. Entro tre mesi dall'inizio di ogni nuovo mandato amministrativo, conseguentemente quindi alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale della Città di Ventimiglia, gli amministratori ancora in carica e che non abbiano presentato volontariamente le loro dimissioni, possono essere revocati dall'assemblea al fine di consentire la nomina di un nuovo organo amministrativo.
8. L'Assemblea potrà procedere alla revoca motivata degli amministratori anche prima della scadenza.
9. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi tempo nel caso di irregolare funzionamento dell'Organo, di violazioni di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartite o di negligenza nella tutela degli interessi dell'amministrazione.

#### Articolo 19

##### Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dal socio Comune di Ventimiglia; il consiglio di amministrazione può, altresì, nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione spettano i poteri di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

#### Articolo 20

##### Organi delegati e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile non possono essere delegate.

2. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

3. L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

4. L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare istitori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

#### Articolo 21

##### Decisioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si pronuncia tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

3. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso di urgenza, un giorno - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti o informati.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel relativo libro.

#### Articolo 22

##### Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione del socio.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati (se nominati);
- a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva/aggiorna il Piano Programma degli investimenti da sottoporre all'Assemblea.

4. Il Piano Programma degli investimenti costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 11, comma 3, lettera a).

5. Il Piano Programma degli investimenti deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

#### Articolo 23

##### Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Ventimiglia regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

#### Articolo 24

##### Commissione per l'esercizio del controllo analogo

1. La Commissione per l'esercizio del controllo analogo viene nominata dalla Giunta del Comune di Ventimiglia. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dall'art. 1, comma 2, e dell'art.8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione medesima composta da cinque membri, la quale, ai fini legali e statuari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Ventimiglia in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico – in particolare quelli di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare per l'approvazione al Consiglio Comunale, da effettuarsi in tempo utile per la successiva formazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. Possono far parte della Commissione esclusivamente componenti del Consiglio Comunale del Comune di Ventimiglia, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.

#### Articolo 25

##### Remunerazione degli amministratori

1. Il socio può assegnare, nei limiti di legge e dello statuto comunale, agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione con modalità stabilite con la relativa decisione assembleare. In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### Articolo 26

##### Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.  
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

#### Articolo 27

##### Composizione e durata

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.  
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro.  
3. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.  
5. I sindaci sono rieleggibili.  
6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### Articolo 28

##### Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..  
2. Per i sindaci si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..



## Articolo 29

### Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

## Articolo 30

### Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

## Articolo 31

### Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto all'apposito registro.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## TITOLO III

### BILANCIO E UTILI

## Articolo 32

### Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti al socio, salvo diversa decisione del socio stesso.

## TITOLO IV

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 33

### Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
  - a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-terc.c.;
  - b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Ventimiglia;
  - c) per deliberazione dell'assemblea del socio;
  - d) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
  - il numero dei liquidatori;
  - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  - a chi spetta la rappresentanza della società;
  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

## Articolo 34

Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Sanremo.

Articolo 35

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Campagna Giuseppe

IL SEGRETARIO  
F.to Achille Maccapani

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ventimiglia dal giorno 11 aprile 2008 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì 11 aprile 2008

IL SEGRETARIO  
F.to Achille Maccapani

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21 aprile 2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

Ventimiglia lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
F.to Achille Maccapani

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ventimiglia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
( Achille Maccapani)

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_